

*Definizione e verifica dei requisiti dei
“Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita”
in attuazione delle
“Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti”
(DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)*

DISCIPLINARE TECNICO

Dicembre 2012

Indice

1. Scopo del documento	3
2. Definizioni	3
3. Documentazione richiesta	3
4. Caratteristiche del Sistema/Consorzio e loro verificabilità	4
5. Pubblicazione dell'elenco dei Sistemi/Consorzi conformi a quanto richiesto dal GSE	9
6. Modalità di iscrizione all'elenco dei Sistemi/Consorzi conformi a quanto richiesto dal GSE	9

1. Scopo del documento

Lo scopo del presente Disciplinare è la definizione dei requisiti in capo ai “Sistemi o Consorzi” per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita e delle conseguenti modalità di verifica degli stessi da parte del GSE, in attuazione di quanto già indicato nel par. 4.6.2 delle “Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti, DM 5 maggio 2011 Revisione 3” (pubblicate dal GSE il 22 giugno 2012) e nel par. 4.6.2 delle “Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti, DM 5 luglio 2012” (pubblicate dal GSE il 7 agosto 2012).

2. Definizioni

Ai soli fini del presente Disciplinare, si applicano le seguenti definizioni:

- “Produttore” è chiunque immetta il modulo fotovoltaico sul mercato nazionale a titolo imprenditoriale (Fabbricante / Importatore / Distributore / Installatore) e abbia aderito in qualità di Socio o Cliente del Sistema/Consorzio; ”
- “Sistema o Consorzio per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita” (di seguito, “Sistema/Consorzio”) è un Soggetto, partecipato o meno, da uno o più Produttori di moduli fotovoltaici, nel primo caso il Produttore è Socio del Sistema/Consorzio, nel secondo caso è Cliente;
- “Modulo garantito” è il singolo modulo fotovoltaico per il quale il Produttore richiede la gestione da parte del Sistema/Consorzio;
- “Modulo gestito” è il modulo fotovoltaico che subisce l’intero iter di recupero/riciclo, dalla fase di raccolta del modulo al suo completo riciclo;
- “Riciclo” è il ritrattamento, in un processo produttivo, dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia;
- “Recupero di energia” è l’utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero di calore;
- “Recupero” è la somma delle operazioni di Riciclo e di Recupero di energia;
- “Data di immissione nel mercato” è la data di vendita del modulo dal Produttore all’acquirente, che può anche non essere l’utilizzatore finale.

3. Documentazione richiesta

Il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere al GSE l’Attestato di adesione del Produttore dei moduli fotovoltaici a un Sistema o Consorzio che garantisca, attraverso un’adeguata struttura operativa e finanziaria, la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici immessi sul mercato nel periodo d’adesione al Sistema o Consorzio e utilizzati sugli impianti per i quali si richiede l’accesso alle tariffe del Conto energia (esclusi gli impianti a concentrazione solare e quelli con caratteristiche innovative).

L’attestato di adesione al Sistema o Consorzio di recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita contiene le seguenti dichiarazioni:

- adesione del Produttore al Sistema o Consorzio;
- tipologia del modulo garantito;

- rispetto dei singoli requisiti indicati al par. 4 del presente disciplinare dal punto a1 al punto a10.

L'adesione a un Sistema o Consorzio potrà avvenire anche con applicazione retroattiva.

4. Caratteristiche del Sistema/Consorzio e loro verificabilità

Il Sistema/Consorzio deve operare in nome e per conto dei propri soci e/o clienti, nel rispetto della normativa di riferimento vigente e, in particolare, del "Testo Unico ambientale" (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Inoltre, il Sistema/Consorzio deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a1.** manlevare il Produttore di moduli da responsabilità anche risarcitoria, derivante da violazioni non dolose e/o imputabili a colpa grave delle norme di riferimento per la corretta gestione dei rifiuti, per tutti i moduli per cui si richiede l'incentivo nel periodo di adesione al Sistema/Consorzio; la manleva va garantita per tutti i Produttori clienti del Sistema/Consorzio nonché per i Produttori che sono e/o sono stati Soci del Sistema/Consorzio.

La manleva si riferisce a tutte le operazioni successive alle comunicazioni di immissione nel mercato italiano. Le operazioni precedenti a tale immissione rimangono invece responsabilità del Produttore.

- Modalità di verifica del requisito di cui al punto a1 da parte del GSE:

Nel caso di Produttore Cliente, la manleva deve essere dimostrata dal Sistema/Consorzio con un specifica dichiarazione di manleva nell'ambito dell'atto di adesione del Produttore dei moduli fotovoltaici al Sistema o Consorzio o nell'ambito del contratto di fornitura dei Servizi, stipulato fra Produttore Cliente e Sistema/Consorzio (Documento D01-a).

Nel caso di Produttore Socio, è invece necessario fornire una visura camerale aggiornata contenete l'elenco dei partecipanti al Consorzio ovvero copia autentica della delibera dell'Organo deliberativo consortile che approva la partecipazione dei nuovi soci o copia autentica del Libro Soci aggiornato (D01-b).

La manleva deve essere inoltre estesa per tutti ii moduli garantiti dal Sistema/Consorzio anche successivamente alla cessazione dell'adesione del Produttore al Sistema/Consorzio fino al completamento delle attività di cui al presente Disciplinare .

- a2.** disporre di una rete di raccolta su tutto il territorio nazionale, propria o messa a disposizione da parte di soggetti con i quali sia stato stipulato uno specifico contratto .

Chi svolge l'attività di raccolta deve essere in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge al trasporto dei moduli fotovoltaici a fine vita e deve utilizzare personale professionalmente qualificato per la gestione di particolare tipologia di rifiuto oggetto del presente Disciplinare;

- Modalità di verifica del requisito di cui al punto a2 da parte del GSE:

Per tali modalità si rimanda a quanto specificato al punto a4.

- a3.** disporre di depositi di stoccaggio autorizzati, propri o messi a disposizione da parte di soggetti con i quali sia stato stipulato uno specifico contratto, dove vengano condotti i moduli fotovoltaici a fine vita dopo il loro ritiro e prima del loro conferimento agli impianti di trattamento e recupero finali;

- Modalità di verifica del requisito di cui al punto a3:

Per tali modalità si rimanda a quanto specificato al punto a4.

- a4.** disporre di impianti di trattamento e recupero adeguati, propri o messi a disposizione da parte di soggetti con i quali sia stato stipulato uno specifico contratto, presso cui conferire i moduli fotovoltaici giunti a fine vita;

- Modalità di verifica del requisito di cui al punto a4 da parte del GSE:

*Il Sistema/Consorzio dovrà fornire idonea documentazione (**D02**) attestante:*

1. *la capacità di copertura dell'intero territorio nazionale con l'elenco di tutti i soggetti coinvolti per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero;*
2. *l'avvenuta stipula di un'adeguata polizza assicurativa per danni civili e ambientali (RCT, responsabilità civile verso terzi, e RCO, responsabilità civile verso prestatori d'opera) per tutti i soggetti incaricati di una o più operazioni (per un importo pari ad almeno 5 Milioni €);*
3. *la sussistenza delle autorizzazioni ai sensi del TU Ambientale 152/06 e s.m.i. in capo a al Sistema Consorzio e/o a tutti i soggetti coinvolti nelle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero ;*
4. *contratti con i soggetti terzi eventualmente affidatari di una o più delle attività di cui sopra.*

Tutta la documentazione dovrà essere in corso di validità temporale e sostanziale.

- a5.** garantire che almeno il 65% in peso dei moduli gestiti venga avviato a riciclo e che almeno il 75% in peso venga avviato a recupero;

- Modalità di verifica del requisito di cui al punto a5 da parte del GSE:

*Il Sistema/Consorzio dovrà redigere e consegnare al GSE una dettagliata relazione (**D03**) circa il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo, sulla base di un apposito modello che verrà reso disponibile dal GSE sul proprio sito internet nell'apposita sezione dedicata .*

- a6.** tracciare i moduli fotovoltaici durante il loro intero ciclo di vita, in modo tale da permettere al GSE :

1. di ricondurre il singolo modulo fotovoltaico al produttore o importatore che per la prima volta lo ha immesso nel mercato;
2. di effettuare azioni di controllo, anche mediante accesso diretto al database del Sistema/Consorzio, finalizzate alla verifica della presa in carico della garanzia di gestione , da parte del Sistema/Consorzio stesso, dei singoli moduli installati in un impianto fotovoltaico per cui è stata richiesta la tariffa incentivante;
3. di pubblicare eventualmente l'elenco dei moduli il cui produttore ha aderito a un Sistema/Consorzio di recupero/riciclo.

- Modalità di verifica del requisito di cui al punto a6 da parte del GSE:

In sede di eventuale verifica da parte del GSE il Sistema/Consorzio dovrà dare evidenza dell'esistenza di un Database (DB) aggiornato in continuo (verifica V01) ,che dovrà riportare per ciascun modulo garantito almeno i seguenti dati:

1. *Matricola modulo;*
2. *Produttore;*
3. *Modello modulo;*
4. *Data di inizio garanzia di trattamento a fine vita;*
5. *Peso del modulo.*

Le informazioni del DB devono essere rese disponibili al GSE su richiesta, utilizzando un formato predefinito dal GSE e messo a disposizione del Sistema/Consorzio.

Il DB potrà essere aggiornato come nello schema indicato in figura 4.. Nello stesso schema viene anche indicato lo schema del flusso di informazioni richiesto verso il GSE.




Figura 4.1 - Schema di tracciabilità dei moduli fotovoltaici ai fini del Recupero e riciclo a fine vita

- a7. garantire e finanziare lo svolgimento di tutte le fasi di gestione a fine vita del modulo garantito, attraverso il rispetto della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, dando evidenza:
1. della raccolta del modulo fotovoltaico a fine vita dal suo luogo di esercizio, a seguito della disinstallazione;
 2. del trasporto verso un sito di stoccaggio;
 3. dell'avvio al recupero presso l'impianto di destinazione finale.

- Modalità di verifica del requisito di cui al punto a7 da parte del GSE:

In sede di eventuale verifica, il Sistema/Consorzio dovrà dare evidenza al GSE dell'esistenza di un data base (V02) avente, per ciascun modulo gestito, almeno i seguenti dati:

1. Matricola modulo;
2. Produttore del rifiuto;
3. Luogo produzione rifiuto;
4. Data produzione rifiuto;
5. Trasportatore/i;
6. Destinatario/i;
7. Numero/Numeri FIR (Formulario Identificativo Rifiuti);

8. *Data di avvio dell'operazione di recupero del modulo a fine vita.*

- a8. rendicontare le quantità raccolte (in numero di pezzi ed in peso) e quelle inviate a recupero e riciclo (in peso)

- Modalità di verifica del requisito:

*Il Sistema/Consorzio dovrà redigere e mettere a disposizione del GSE su sua specifica richiesta i-una relazione riassuntiva (**D04**) delle attività di cui ai punti a6 e a7 entro il 30 aprile di ogni anno a decorrere dal 2013.*

- a9. dimostrare di avere attivato uno strumento negoziale il cui atto costitutivo preveda:

- a9.a. la creazione da parte del Sistema/Consorzio di un Fondo che sia:

1. espressamente ed esclusivamente vincolato alle esigenze e alle finalità di cui al punto a7. del presente Disciplinare;
2. alimentato dal Sistema/Consorzio con un contributo unitario (per ogni modulo “garantito” di cui il Sistema/Consorzio assicura il trattamento a fine vita) pari, nel suo complesso, ad almeno due terzi del costo totale unitario (calcolato sul complesso dei moduli “gestiti” dal Sistema/Consorzio ai fini del trattamento) sostenuto dal Sistema/Consorzio nell’anno solare precedente;

Nel calcolo del costo totale unitario dovranno essere compresi tutti i costi operativi (raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento ecc.) e tutti i costi generali sostenuti per la gestione dei rifiuti da moduli fotovoltaici dal Sistema/Consorzio; ove non siano disponibili i costi di gestione dell’anno precedente, il contributo unitario (per modulo garantito) da destinare al fondo non potrà essere inferiore a

1,00 Euro * Peso modulo in kg / 20 kg;

3. accessibile e utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al punto a7., relativamente ai moduli garantiti per cui sono stati accantonati i contributi, nella misura del contributo unitario inizialmente versato; nel caso in cui il Gestore del Fondo abbia evidenza che tale contributo unitario non sia più necessario per la gestione dello specifico modulo , la quota parte del contributo potrà essere restituito dal Gestore del Fondo al Sistema/Consorzio; non potrà essere addebitata al Fondo alcuna altra spesa, incluse quelle per la sua gestione e i compensi per il Gestore e il Garante del Fondo stesso;
4. non pignorabile e non assoggettabile in alcun modo a procedure concorsuali in caso di insolvenza;
5. rendicontabile, anche su eventuale richiesta del GSE, relativamente all’ammontare dei moduli garantiti e gestiti, nonché dei correlati importi accantonati e via via liberati in relazione alla progressione delle attività del Sistema/Consorzio per il trattamento a fine vita dei moduli;

- a9.b. l'affidamento del Fondo così costituito ad un Soggetto Esterno al Sistema/Consorzio, in maniera tale che il Fondo fuoriesca dalla disponibilità e dall'utilizzo del Sistema/Consorzio;

- a9.c. che il Soggetto Esterno, di cui al punto precedente, assuma la funzione di depositario e Gestore del Fondo e sia dotato di requisiti di professionalità e moralità da attestare con

una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445 del 2000 e redatta sulla base del modello che verrà reso disponibile dal GSE ;

- a9.d. che il Sistema/Consorzio nomini un Garante del perseguitamento delle finalità del Fondo appartenente ai ruoli della Magistratura in servizio o in quiescenza ovvero ai diversi ruoli delle Forze dell'Ordine con particolari e comprovate competenze in materia di discipline in tema di gestione di fondi patrimoniali o finanziari;
- a9.e. che il Garante sia tenuto a verificare l'adempimento degli obblighi del Gestore del Fondo in merito alla corretta gestione dello stesso e a intervenire per sollecitare l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Sistema/Consorzio;
- a9.f. che, ove venisse meno uno o più dei requisiti di cui ai punti da a1 ad a10 del presente disciplinare in capo al Sistema/Consorzio o ad uno o più dei suoi consorziati o in caso di cessazione anticipata a qualsiasi titolo della sua attività, il Gestore del Fondo renda accessibile e utilizzabile il Fondo stesso, ai fini di cui ai punti a9.a.2 e a9.a.3, al soggetto che subentri in tutto o in parte al Sistema/Consorzio o al consorziato inadempiente, nella misura corrispondente all'attività non adempiuta;
- a9.g. che il Sistema/Consorzio subentrante venga individuato tra Sistemi/Consorzi dotati degli stessi requisiti del Sistema/Consorzio originario, a seguito dell'espletamento di un'apposita procedura di selezione;
- a9.h. che il Sistema/Consorzio subentrante dia comunicazione al GSE dell'assunzione delle attività dall'originario Sistema/Consorzio e di essere subentrato in sostituzione del Consorzio originario nello strumento negoziale di cui al precedente punto a9;
- a9.i. la precisazione che "saranno recepiti eventuali ulteriori requisiti in materia, stabiliti da indicazioni legislative e/o regolamentari di riferimento di futura emanazione".

- Modalità di verifica del requisito di cui al punto a9 da parte del GSE:

*Il Sistema/Consorzio dovrà dare evidenza del calcolo dei costi generali sostenuti per la gestione dei rifiuti da moduli garantiti e gestiti (**D05**), che dovranno essere eseguiti con le seguenti modalità:*

- a9.1. i costi dovranno essere espressi in €/tonnellata gestita*
- a9.2. le modalità di calcolo dei costi sostenuti nell'anno precedente dovranno essere inclusi nella dettagliata relazione (**D03**);*
- a9.3. I costi sostenuti nell'anno precedente dovranno essere correlati con:*
 - la distribuzione geografica degli impianti utilizzati di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero;*
 - la distribuzione geografica degli impianti fotovoltaici dove sono installati i moduli garantiti.*
- a9.4. L'accantonamento per ciascun modulo dovrà essere differenziato per peso del modulo garantito.*

Il Sistema/Consorzio dovrà dare evidenza al GSE dello strumento negoziale adottato, trasmettendo al GSE l'Atto che lo costituisce (**D06**) e dovrà fornire una rendicontazione sull'ammontare dei moduli garantiti e dei moduli gestiti, nonché la prova della permanenza nel tempo del Fondo, nonché degli importi accantonati e via via liberati in relazione alla progressione delle attività del Sistema/Consorzio per il trattamento a fine vita dei moduli.

a10. non devono sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia).

- Modalità di verifica del requisito di cui al punto a10 da parte del GSE:

Il GSE acquisirà d'ufficio le certificazioni antimafia (**D07**) secondo la normativa vigente.

5. Pubblicazione dell'elenco dei Sistemi/Consorzi conformi a quanto richiesto dal GSE

Il GSE procederà alla pubblicazione dell'elenco di Sistemi/Consorzi che rispettano i requisiti di cui al par. 4, previo esame della documentazione che gli stessi metteranno a disposizione del GSE secondo modalità che verranno rese note dal GSE.

6. Modalità di iscrizione all'elenco dei Sistemi/Consorzi conformi a quanto richiesto dal GSE

L'iscrizione nell'apposito elenco dei Sistemi/Consorzi che il GSE predisporrà e pubblicherà sul proprio sito internet avverrà previa verifica dei documenti D01, D02 e D06 di cui ai paragrafi precedenti attestanti il possesso dei requisiti sopra indicati.

I Sistemi/Consorzi, su richiesta del GSE, forniscono i documenti D03, D04 e D05 e si rendono disponibili alle verifiche V01 e V02.